



Circonvenzione di incapace: necessita' di prova (sentenza)

Data 30 aprile 2000
Categoria medicina_legale

CASSAZIONE PENALE, Sez. II, 10 giugno 1998, n. 2532 - Pres. I Cava - Rel. Carmenini - P.M. Febbraio (concl. conf.) - DeFranciscis.

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.